



TRIBUNALE DI SAVONA

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI PROFESSIONISTI DELEGATI EX ART 591 BIS C.P.C. PER I CONTEGGI RELATIVI ALLA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

In sostituzione della circolare 02.03.2007;

visto il D.M.15/10/2015 n. 227 Ministero della Giustizia, pubblicato in G.U. n. 45 del 24/02/2016, che ha rideterminato la liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 179 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

ad integrazione della CIRCOLARE IN DATA 6 luglio 2016 vista la necessità di fissare criteri uniformi anche per la fase del conteggio per la conversione del pignoramento

si comunica

che il compenso ai professionisti delegati nelle procedure esecutive in cui è stata ammessa conversione del pignoramento, sarà liquidato, per tutte le procedure esecutive in corso alla data odierna, fatte salve le procedure per cui sia già stata depositata agli atti la bozza del piano di distribuzione, come segue.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Il citato D.M. 227/2015, nel disporre l'abrogazione espressa del D.M. 313 del 25.05.1999, ha previsto la determinazione del compenso distinto per fasi di attività:

- 1. Per tutte le attività comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, incluso lo studio della documentazione depositata a norma dell'art. 567, secondo comma, c.p.c.;*
- 2. Per tutte le attività svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o all'assegnazione;*
- 3. Per tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà;*
- 4. Per tutte le attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata.*

L'attività relativa alla conversione - tenuto conto dei maggiori adempimenti ad essa connessi a seguito delle modifiche apportate all'art. 495 c.p.c., che implicano l'onere per il professionista di versare ogni sei mesi le somme presenti sul libretto al creditore - si reputano equiparabili alla attività di una fase, ridotta del 50%, anche considerato che nella maggioranza i debitori che fanno ricorso alla conversione hanno debiti di importo modesto, in proporzione al valore dell'immobile pignorato; si reputa equo un aumento (che si quantifica nella somma forfettaria di euro 100,00 per ogni creditore) per il caso in cui i creditori siano più di uno in quanto la possibile sussistenza di caratteristiche diverse del credito impone conteggi di una certa complessità, cos' come il riparto proporzionale da attuarsi allo scadere di ogni semestre.

Tenuto conto delle graduazioni già formulate nelle procedure con valore di aggiudicazione da € 0,00 ad € 100.000,00 compresi, e facendo riferimento invece al valore del credito per cui si procede, la tabella di liquidazione viene formulata come segue:

crediti fino ad euro 25.000 compenso di € 350,00
crediti fino ad euro 50.000 compenso di € 400,00
crediti fino ad euro 75.000 compenso di € 450,00
crediti da euro 100.000 ed oltre compenso di € 500,00

Oltre il suddetto aumento di euro 100,00 ogni credito ulteriore ove vi siano più creditori.

Si coglie l'occasione inoltre, a chiarimento della circolare precedente, con riguardo ai compensi per il caso di vendita, per precisare che dovranno essere depositate:

- una prima richiesta di liquidazione per la fase n° 3, autonoma, al momento della redazione del decreto di trasferimento;
- una seconda richiesta (per i compensi delle fasi 1, 2, e 4) che potrà essere contenuta anche nell'atto che accompagna il deposito del piano di riparto, cui andrà allegato comunque il prospetto per permettere la verifica dei conteggi da parte del G.E.

SAVONA, lì 7 giugno 2016

IL PRESIDENTE SEZIONE CIVILE

dott.ssa Lorena Canaparo

IL COORDINATORE SETTORE
ESECUZIONI IMMOBILIARI

dott.ssa Cristina Tabacchi